



4.10.90.01

20 giugno 2017

Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18);
- Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 1, art. 4, art. 6, art. 11 e art. 12);
- Legge federale del 20.6.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 e art. 7);
- Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e art. 3);
- Ordinanza federale del 5.9.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96);
- L'art. 192 della Legge organica comunale;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- Il Regolamento comunale del 31 marzo 2014 e in particolare gli artt. 118 e 131;

emana

le seguenti disposizioni concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1. Scopo

¹ La presente Ordinanza disciplina la prevenzione dell'inquinamento luminoso che è ormai divenuto un tema meritevole di attenzione. L'impiego eccessivo e la scarsa qualità degli impianti per l'illuminazione artificiale hanno effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, disturbano la popolazione e generano uno spreco di energia. Per prevenire l'inquinamento luminoso è tuttavia sufficiente attenersi ad alcuni semplici accorgimenti tecnici, prestare maggiore attenzione alla scelta e al posizionamento degli impianti usando il "buon senso".

² La presente ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose", delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007.

³ L'illuminazione degli spazi pubblici e privati deve quindi essere realizzata secondo criteri di efficacia, ma anche di efficienza sulla base dello stato attuale della tecnica impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo ove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.

⁴ La realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili deve seguire le indicazioni dell'agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e efficienza", "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED", rispettivamente le direttive dell'Associazione svizzera per la luce (SLG).

⁵ La Città, nello spirito dell'ordinanza, tramite le Aziende Industriali di Mendrisio, si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'illuminazione pubblica seguendo le evoluzioni della tecnica e, a tal proposito, si dota di un Piano dell'illuminazione pubblica.

CAPITOLO 2

Impiego

Art. 2. Campo di applicazione

¹ Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.

² L'ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione tra cui:

- grandi edifici e terrazze;
- impianti sportivi;
- monumenti ed edifici storici;
- parchi e infrastrutture per il tempo libero;
- infrastrutture per i trasporti;
- strade, piazzali e posteggi, percorsi pedonali e ciclabili, portici;
- insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.

³ L'ordinanza si applica a impianti nuovi e nel caso di interventi di manutenzione, ampliamento o modifica di quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. Riservata l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3. Casistica e provvedimenti

¹ Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o skybeamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio.

² Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.

³ Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.

⁴ L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante, in particolare nel caso delle insegne queste non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti, secondo le direttive dell'associazione svizzera per la luce "Evaluation des caractéristiques photométriques des enseignes lumineuses".

⁵ Il Municipio può concedere delle deroghe ai Cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali e particolari o altre situazioni particolari.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 4. Richieste di autorizzazione

¹ Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione.

² In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.

Art. 5. Controlli

¹ Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente ordinanza.

² In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 6. Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 7. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore 24 ottobre 2011.

Adottata con risoluzione municipale n. 6919 dell'11 ottobre 2011.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 25 ottobre 2011 all'8 novembre 2011.

Il Municipio

Modifica ordinanza (art. 1 cpv. 5) adottata con risoluzione municipale n. 3866 del 13 giugno 2017.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 20 giugno 2017 al 21 agosto 2017.